



Associazione di Ceramica "Blu pavona"

Via G. Pascoli n. 1
47122 Forlì

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA ON LINE DELL'ASSOCIAZIONE "BLU PAVONA"

tenutasi il giorno **28 NOVEMBRE 2020** alle ore **16,30** on line
per l'esame e la trattazione del seguente

Ordine del giorno

1. Modifica dello STATUTO vigente e approvazione del nuovo testo

Alle ore 16,30 sono presenti on line 40 soci, rappresentati per delega n. 5 soci per un totale di n. 45 presenze e 6 assenze.

Ai sensi dell'articolo 11 dell'attuale Statuto l'assemblea è quindi costituita, essendo presenti oltre il 50% degli iscritti per l'anno 2020 (complessivamente 51).

Assume la presidenza dell'Assemblea, come da Statuto, la Presidente in carica Annamaria Quartarone che apre l'assemblea ringraziando gli intervenuti per l'ampia partecipazione e nominando Greppi Arianna verbalizzante.

La presidente spiega ai presenti che l'Assemblea è stata convocata per l'approvazione da parte di tutti i soci delle modifiche apportate al nostro statuto (una copia modificata dello statuto è stata inviata a tutti i soci tramite posta elettronica per visione) per poter richiedere l'annessione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

Dopo questo breve preambolo, la presidente passa la parola a Greppi Arianna per le procedure di voto.

Greppi Arianna dopo un saluto all'Assemblea, pone il quesito: "Approvate le modifiche apportate al NOSTRO ATTUALE STATUTO che verrà poi registrato presso l'Agenzia delle Entrate come "Statuto dell'Associazione di ceramica Blu Pavona APS"?"

Si passa quindi alla votazione nominale. L'assemblea, all'unanimità dei presenti, approva il nuovo statuto che diviene, quindi, effettivo e che sarà registrato all'Agenzia delle Entrate unitamente al presente verbale.

Alle ore 17,00, non essendoci altro da discutere, l'assemblea si scioglie.

La Presidente
Annamaria Quartarone

La Segretaria
Arianna Greppi

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Forlì

Registrato a Forlì il

- 2 DIC. 2020

N. 2743

Real 3

Euro

Duecento,00

L'ADDETTO AL SERVIZIO



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI CERAMICA BLU PAVONA APS

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – SPECIFICAZIONI

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato Codice del Terzo Settore), un'Associazione di Promozione Sociale denominata **"ASSOCIAZIONE DI CERAMICA BLU PAVONA APS"** (d'ora in avanti l'**Associazione**).

Art. 2 - SEDE – DURATA

L'Associazione ha sede in Forlì, Via G. Pascoli, 1. La variazione di sede legale nell'ambito del medesimo Comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – FINALITÀ E ATTIVITA'

L'Associazione non ha finalità di lucro, è apolitica e apartitica, persegue le seguenti finalità di utilità sociale principalmente a favore dei propri associati ed a favore di terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati:

- promuovere la conoscenza della cultura e della tradizione della ceramica, attraverso corsi, seminari, conferenze rivolte alla cittadinanza, con particolare attenzione alle scuole ed alle fasce deboli;
- promuovere, diffondere e praticare ogni attività ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti fra i Soci.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati o di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs 117/2017, lett. i e lett. u:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L.166/2016 e s.m. o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:

- organizzare eventi, laboratori, conferenze, convegni contribuendo tramite la pratica, la promozione e la didattica dell'arte ceramica alla vita della propria Comunità;
- svolgere attività di volontariato nell'ambito dei corsi sulla ceramica, anche se non promossi dall'Associazione medesima;
- avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
- consentire a ciascun associato di produrre pezzi nelle quantità, anche geometriche che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo. I pezzi prodotti nel laboratorio non possono essere in nessun modo oggetto di vendita o di baratto per lucro personale, di propri congiunti o di qualsiasi altra persona di conoscenza del socio;

ALLEGATO 3
Reg. n. 2773/3
22 DIC 2020

L'ADDETTO AL SERVIZIO

- produrre il quantitativo di pezzi, stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, che possono essere donati in beneficenza, o devolvere il ricavato dell'eventuale vendita sempre a scopo benefico;
- impegnarsi ad organizzare e gestire corsi periodici di decorazione e/o plastica aperti alla generalità dei cittadini;
- assicurare l'uso del laboratorio e del relativo forno da parte delle scuole in orari che verranno concordati fra le parti interessate sulla base dei rispettivi programmi;
- allestire una mostra annuale dei pezzi prodotti dai Soci con invito a partecipare alle Autorità locali, alle Scuole, Centri anziani, Associazioni culturali e di volontariato, alla cittadinanza in generale.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore.

Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale.

Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni Pubbliche.

Art. 4 - SOCI

Il numero degli associati è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto. Possono essere altresì soci le persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico a condizione che il 50% degli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale. Tra gli Enti senza scopo di lucro sono compresi le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Pubblici, a condizione che la designazione di uno o più amministratori non configuri situazioni di direzione, coordinamento o controllo di cui all'art. 4 del CTS.

La quota associativa è intrasmissibile, non ripetibile e non rivalutabile

Art. 5 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

Chi intende essere ammesso come socio all'Associazione, dovrà frequentare il corso propedeutico e, successivamente, dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un' apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il pagamento della quota associativa annuale riconferma la qualifica di socio; adesione che pertanto non necessita di delibera da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata.

La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità della partecipazione dell'associato alla vita associativa.

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Non potranno candidarsi a nuova iscrizione gli aspiranti che, per conto proprio, in forma hobbistica o aziendale, producano pezzi e/o articoli in creta o ceramica, decorati e non, destinati alla vendita a privati, enti o esercizi commerciali in genere.

Non potranno rinnovare la propria iscrizione annuale, gli associati che, per conto proprio, in forma hobbistica o aziendale, producano pezzi e/o articoli in creta o ceramica, decorati e non, destinati alla vendita a privati, enti o esercizi commerciali in genere.

Art. 6 – DIRITTI DEI SOCI

La qualifica di associato conferisce il diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî.
- I Soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo.

Art. 7 – DOVERI DEI SOCI

Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività fin dall'inizio dell'esercizio sociale. Tale quota dovrà essere stabilita annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote e/o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili;
- versare altresì un contributo ulteriore nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo per poter usufruire delle attrezzature e dei materiali posti a disposizione dall'Associazione.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte.

Ciascun associato può recedere liberamente dall'Associazione con preavviso di almeno trenta giorni. Le dimissioni dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e diventeranno operative con l'annotazione nel libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni di legge del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione, in particolare qualora si manifestassero le condizioni di cui al precedente art. 5 e nei casi di violazione degli scopi e del divieto previsti al precedente articolo 3;
- c) in qualunque modo arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, al socio devono essere contestati per iscritto, con raccomandata a/r, gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

Gli associati che siano receduti o che siano stati esclusi o che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 9 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro Ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11- RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 12- SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio nella forma di rendiconto per cassa.

Il rendiconto e il bilancio preventivo sono predisposti dal Consiglio Direttivo che li sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento o, qualora sussistano particolari ragioni comunque dimostrabili, entro sei mesi.

Il bilancio d'esercizio e il bilancio preventivo devono essere depositati presso la sede almeno 8 (otto) giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione, accompagnati dalla relazione del Revisore dei conti, per consentire ai Soci di prenderne visione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e s.m.i. in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 13 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Dei Soci;

- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Revisore dei conti.

Art. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI (COMPITI)

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Sulle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Gli associati sono convocati in assemblea ordinaria dal Consiglio Direttivo quando sia ritenuto necessario e comunque almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile per l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, per essere resi edotti circa l'attività svolta e le proposte di iniziative future e per deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, anche su eventuale proposta del Consiglio Direttivo. L'assemblea si riunisce altresì quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- sui bilanci annuali;
- sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- sulla nomina e sostituzione del Revisore dei conti;
- in merito ai ricorsi in materia di non ammissione e all'esclusione degli associati per i gravi motivi previsti dall'art. 6;
- sulla ratifica delle Convenzioni che il Consiglio Direttivo abbia raggiunto con l'Amministrazione del Comune di Forlì e altri Enti;
- su qualunque argomento sia sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo fra i quali le elezioni di domande di ammissione di nuovi associati.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni all'Atto Costitutivo ed allo Statuto, nonché sulla fusione, trasformazione e scissione dell'Associazione;
- sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 16 - CONVOCAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, da spedirsi, anche per mezzo elettronico con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte del destinatario, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata per delega almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza

(personale o per delega) di almeno 3/4 dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno la metà dei partecipanti all'Assemblea.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

Per la nomina del Consiglio Direttivo, ciascun associato potrà votare il numero dei candidati stabilito dalla stessa Assemblea (con il massimo di cinque preferenze).

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal presidente dell'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea.

Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un **Consiglio Direttivo**, organo di amministrazione dell'Associazione, nominato dall'Assemblea dei soci, composto da un numero dispari compreso tra un minimo di cinque ad un massimo di sette membri compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea degli associati che ne stabilisce il numero.

I membri del consiglio Direttivo restano in carica due anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti esclusivamente fra gli associati. Gli Enti pubblici e privati possono partecipare al Consiglio Direttivo in persona del legale rappresentante pro-tempore o di suo delegato.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo o agli associati, fatti salvi i rimborsi per le spese sostenute a favore dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare le bozze di bilancio consuntivo e preventivo e le eventuali proposte di indirizzo e di direttive generali da sottoporre all'esame ed al voto dell'Assemblea.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene a mezzo di comunicazione scritta, da spedirsi anche con mezzo elettronico, con comunicazione di avvenuta effettiva lettura da parte dell'interessato, contenente gli oggetti che si intendono sottoporre all'esame ed al voto del Consiglio stesso, recapitata almeno cinque giorni prima di quello della riunione.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno, nell'ambito della voce "varie ed eventuali".

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione.

Esso provvede, a titolo esemplificativo :

- a nominare al suo interno il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario e il tesoriere;
- alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi ed alla loro presentazione all'Assemblea;
- all'eventuale assunzione di personale determinandone la retribuzione;
- all'affidamento di incarichi per lo svolgimento di corsi;
- all'acquisto di attrezzature, arredi, ecc.;
- all'acquisto di materiali di consumo;
- a richiedere le prestazioni di manutenzione che si rendano necessarie;
- a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività associativa;
- a deliberare sulle domande di nuove adesioni oppure eventualmente delegare uno o più dei propri membri, come pure altri associati, a esaminare le domande di adesione;
- a deliberare sui provvedimenti di esclusione degli associati e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun Socio
- ad approvare le convenzioni con l'amministrazione del Comune di Forlì e con altri Enti, e sottoporle alla ratifica dell'Assemblea;
- ad approvare i regolamenti e le norme interne necessari per il corretto svolgimento dell'attività dell'Associazione e degli associati, nel rispetto degli scopi dell'Associazione;
- a nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- a compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento;
- a individuare le attività diverse di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- a vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività associative e sul coordinamento delle stesse.

Art. 18 - SOSTITUZIONE MEMBRI DEL CONSIGLIO - DECADENZA ORGANO

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche associative,

che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea degli associati cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo è decaduto e i componenti rimasti in carica devono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Art. 19 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, può delegare la firma sociale al Tesoriere per le operazioni bancarie di conto corrente e deposito.

Art. 20 – SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci e del libro dei volontari assicurati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla redazione e alla conservazione del libro delle riunioni dell'Assemblea e del libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 21 – TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 22 - REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei conti è eletto per la durata di due anni dall'Assemblea degli associati con le seguenti funzioni:

- controlla l'amministrazione dell'Associazione,

- vigila sulla osservanza della legge, dell'atto costitutivo, dello Statuto e delle convenzioni con l'amministrazione comunale ed eventuali altri enti,
- accerta la regolare tenuta della contabilità e redige la relazione ai bilanci annuali,
- accerta la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale,
- può procedere, in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Il Revisore dei conti partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, salvo che, per motivate ragioni, non ne sia dispensato dal Presidente.

Art. 23 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere e deliberi anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi dell'art.10.

Art. 24- CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da un Centro di conciliazione indipendente.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

In caso di mancato accordo, la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Forlì.

Art. 25 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Art. 26 - NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci

solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli Enti di vigilanza competenti.

Forlì, li 28.11.2020

IL PRESIDENTE

Anna Maria Quarta

IL SEGRETARIO

Stefano Pappalardo